

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Presidenza

IL PRESIDENTE

D.P. 377/A1/S.G.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- VISTO il D.Lgs 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- VISTO in particolare il comma 8 dell'articolo 14 del sopra citato D.Lgs 19 novembre 1997, n. 442, nel quale è previsto che *“Per i collegamenti per gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluoghi di Regione e di Provincia nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I Comuni interessati, di intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto, e di svolgimento di servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa dei Comuni provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione Consultiva Regionale di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1992 n.21”*;
- VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, pubblicato nella GURS n. 25 – parte prima – dell'1 giugno 2022;
- VISTO il D.P. n. 427/A1/S.G. del 15 settembre 2016 con il quale, sentita la Commissione Regionale Consultiva per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è stato regolamentato il servizio taxi relativo all'Aeroporto di Birgi come di seguito indicato:
- suddivisione degli stalli destinati ai taxi all'interno dell'area aeroportuale nella misura del 50% per il comune di Trapani e del 50% per il comune di Marsala;
 - numero delle vetture autorizzabili ad effettuare il servizio taxi presso l'aeroporto demandato ai rispettivi regolamenti dei comuni interessati;

- per quanto riguarda le tariffe:
 - a) tariffa unica per i servizi resi sia verso l'area urbana del comune di Trapani che verso l'area urbana del comune di Marsala;
 - b) tariffa a tassametro, secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti comunali, per tutte le altre destinazioni;
- ripartizione dell'utenza indifferenziata.

VISTA la nota n. 5075 del 27 ottobre 2023, con la quale il Comune di Misiliscemi ha chiesto al Presidente della Regione la modifica del sopra citato D.P. n. 427/2016 *“nel senso di attribuire la ripartizione degli stalli all'interno dell'aeroporto di Birgi in ragione di 1/3 per ciascun Comune fra Trapani, Marsala e Misiliscemi”*;

VISTO il verbale della riunione del 22 aprile 2024, in cui è stata raggiunta l'intesa tra i Comuni di Trapani, di Marsala e di Misiliscemi in ordine alla regolamentazione del servizio taxi presso l'aeroporto di Birgi;

PRESO ATTO di tale intesa, che prevede la suddivisione in parti uguali, tra i suddetti Comuni, degli stalli destinati ai taxi all'interno della suddetta area aeroportuale;

RITENUTO per quanto sopra, di dover provvedere al riguardo;

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e confermate, preso atto dell'intesa raggiunta tra i Comuni di Trapani, di Marsala e di Misiliscemi, come da verbale della riunione del 22 aprile 2024, l'articolo unico del D.P. n. 427/A1/S.G. del 15 settembre 2016 è così sostituito:

La regolamentazione del servizio taxi relativo all'aeroporto di Birgi è la seguente:

- suddivisione degli stalli destinati ai taxi all'interno dell'area aeroportuale in parti uguali tra i comuni di Trapani, di Marsala e di Misiliscemi;
- numero delle vetture autorizzabili ad effettuare il servizio taxi presso l'aeroporto demandato ai rispettivi regolamenti dei comuni interessati;
- per quanto riguarda le tariffe:
 - a) tariffa unica per i servizi resi verso l'area urbana del comune di Trapani, verso l'area urbana del comune di Marsala e verso l'area urbana del comune di Misiliscemi;
 - b) tariffa a tassametro, secondo quanto stabilito dai singoli regolamenti comunali, per tutte le altre destinazioni;
- ripartizione dell'utenza indifferenziata.

Articolo 2

Il D.P. n. 427/A1/S.G. del 15 settembre 2016 è sostituito dal presente decreto.

Articolo 3

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, i sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

Palermo, li 19 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Schifani

